



DOTTORI COMMERCIALISTI:

Partners:

ANTONELLA BORTOLOMASI

CARLO FILIPPI

RICCARDO PALMIERI

DEBORAH RIGHETTI

DANIELE VENTURI

collaborano:

RICCARDO CORRADINI

VANIA INDINO

MARYNA KOZLOVA

N. 27

21 Giugno 2022

Ai gentili clienti

Loro sedi

Novità fatture d'acquisto estere: diventa obbligatorio dal 1° luglio emettere l'autofattura elettronica e la fatturazione elettronica con S. Marino – Pagamenti con POS

Nota: il nuovo adempimento era previsto a decorrere dal 1° gennaio 2022, ma col DL 146/2001 approvato a dicembre 2021, questo adempimento slitta al 1° luglio 2022!

Per le operazioni con l'estero effettuate da quella data sarà obbligatorio emettere l'autofattura in formato elettronico. Contestualmente verrà abolito l'esterometro.

Vediamo più in dettaglio cosa comporterà questo nuovo adempimento.

Come funziona ora

Attualmente, quando si riceve una fattura estera (o con reverse charge) bisogna:

registrarla in contabilità nel registro acquisti;

integrarla aggiungendo l'iva;

registrare un'autofattura di pari importo nel registro vendite, in modo da rendere l'operazione neutra ai fini iva.

Se una ditta ha la contabilità interna, già conosci questo meccanismo. Se invece si affida a un commercialista per la registrazione delle fatture, è il commercialista stesso a effettuare questa operazione in fase di registrazione delle tue fatture.

Come funzionerà dal 1° luglio 2022?

Quando si riceverà una fattura estera (normalmente cartacea o su PDF), bisognerà emettere una fattura elettronica indicando le nuove tipologie di documento messe a disposizione dall'agenzia delle Entrate.

Vediamo tutte le parti interessanti della fattura elettronica.

Campo "codice destinatario". Abbiamo tre possibilità, come per le fatture verso cliente italiano:

Se il destinatario fosse dotato di un codice destinatario relativo ad un canale accreditato, bisogna indicarlo.



DOTTORI COMMERCIALISTI:

Partners:

ANTONELLA BORTOLOMASI
CARLO FILIPPI
RICCARDO PALMIERI
DEBORAH RIGHETTI
DANIELE VENTURI

collaborano:

RICCARDO CORRADINI
VANIA INDINO
MARYNA KOZLOVA

Se è dotato di una PEC, si indica '0000000', e si va a indicare la PEC nel campo PEC Destinatario; Infine, il caso più comune, se non si ha né un codice destinatario, né una PEC, si indicano solo 7 zeri: 0000000

Campo "Tipo di documento". I tipi di documento da usare sono i seguenti:

TD17 – Integrazione-autofattura per acquisto servizi dall'estero

TD18 – Integrazione per acquisto di beni intracomunitari

TD19 – Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17, c 2, D.P.R. 633/72

Emettendo le autofatture con questi Tipi di Documento, l'Agenzia delle Entrate indicherà automaticamente l'importo dell'iva sia nelle vendite che negli acquisti.

Nota tecnica: in questa tipologia di documenti, il campo cedente/prestatore e cessionario/committente vanno messi invertiti nel tracciato xml rispetto alla normale fattura con codice TD1. Ma normalmente questa operazione viene fatta in automatico dai vari software per compilare la fattura elettronica. Sarà sufficiente, all'interno del software di redazione della fattura elettronica, selezionare una delle tipologie sopra indicate e compilarla normalmente, come se stessimo facendo la fattura a un cliente.

Queste nuove tipologie di documenti associate al formato XML sono già state introdotte opzionalmente dal 1° Ottobre 2020, quindi già da ora si può provare ad adeguarsi al nuovo adempimento per non arrivare impreparati a luglio.

Campo data

Nel campo "Data" della sezione Dati generali occorre indicare:

la data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero), nel caso di emissione del documento integrativo relativo all'acquisto da fornitore intra-UE;

la data di effettuazione dell'operazione, nel caso di emissione dell'autofattura relativa a fornitori extra-UE

E le note di credito?

Per le note di credito emesse dal cedente prestatore estero finalizzate a rettificare una fattura trasmessa in cui non è indicata l'imposta in quanto il debitore d'imposta è il Cessionario Committente nazionale, quest'ultimo può integrare la nota di credito ricevuta con il valore dell'imposta utilizzando la medesima tipologia di documento trasmessa allo SDI (codici TD17-TD18-TD19), indicando gli importi con segno negativo e non deve utilizzare il documento TD04 utilizzato per le altre note di credito.

Quali sono le tempistiche?

Le trasmissioni delle fatture di integrazione dovranno essere effettuate entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento dei documenti cartacei comprovanti l'operazione o di effettuazione delle operazioni.



DOTTORI COMMERCIALISTI:

Partners:

ANTONELLA BORTOLOMASI
CARLO FILIPPI
RICCARDO PALMIERI
DEBORAH RIGHETTI
DANIELE VENTURI

collaborano:

RICCARDO CORRADINI
VANIA INDINO
MARYNA KOZLOVA

Sarà obbligatorio anche l'integrazione delle fatture di reverse charge italiane?

No, per gli acquisti interni con una fattura elettronica con inversione contabile si può continuare a integrare manualmente il documento.

Si tratta delle fatture ricevute da un soggetto italiano in cui è indicato uno dei codici iva con natura da N6.1 a N6.9 (operazioni ex art. 17 del DPR 633/72). Ad esempio possono rientrare in questa tipologia le fatture per lavori di pulizia o subappalti edili o lavori su fabbricati.

Tuttavia la circolare 13/E del 2018 consente di utilizzare già facoltativamente la modalità elettronica in maniera analoga alle fatture estere.

In questo caso si dovrà utilizzare l'apposita tipologia documento:

TD16-integrazione fattura reverse charge interno

Non vi sarà alcun obbligo dell'invio dell'integrazione a chi emesso la fattura.

Se emetto un'autofattura elettronica errata la posso eliminare?

Sì, bisogna procedere emettendo un'altra autofattura, con lo stesso Tipo Documento e gli stessi dati di quella originale, ma con segno negativo.

E per le fatture attive verso l'estero cambierà qualcosa?

Sì, per le fatture attive relative a operazioni verso soggetti non stabiliti in Italia si deve produrre una fattura elettronica di tipo TD01 (come per le fatture di vendita nazionali), con il destinatario che non sarà italiano ma estero. Siccome il destinatario estero non è dotato di uno specifico codice, bisognerà usare le 7 x nel campo codice destinatario: xxxxxxx.

Obiettivi e vantaggi di questo adempimento

La finalità della trasmissione di questa documentazione all'Agenzia delle Entrate è quella di produrre la liquidazione iva precompilata. La liquidazione iva (già disponibile ora in prova) è scaricabile sul canale Entratel o Fisconline e integrabile con dati attualmente non recepiti dall'Agenzia, come deducibilità parziale di alcune spese (ad esempio quelle telefoniche o relative alle auto).

Un vantaggio del nuovo adempimento è l'abolizione, dal 1° luglio 2022, dell'esterometro per le fatture passive estere sia UE che Extra Ue.

NOTA

Visto l'aumento del carico di lavoro che comporta l'emissione e la conseguente gestione dell'autofattura, alle ditte clienti che hanno affidato allo studio la tenuta della contabilità verrà addebitato per il servizio di autofattura, invio telematico e di conservazione un importo forfettario di euro 15,00 per ogni documento ricevuto da soggetti non residenti.

Per tale motivo si sconsiglia l'acquisto di beni o servizi da soggetti non residenti per piccoli importi.



DOTTORI COMMERCIALISTI:

Partners:

ANTONELLA BORTOLOMASI

CARLO FILIPPI

RICCARDO PALMIERI

DEBORAH RIGHETTI

DANIELE VENTURI

collaborano:

RICCARDO CORRADINI

VANIA INDINO

MARYNA KOZLOVA

La fatturazione elettronica con San Marino dal 1° luglio

Come anticipato con la ns. circolare n. 24 del 5/10/2021, a decorrere dal 1° luglio 2022, le operazioni con San Marino passano dalla fatturazione elettronica.

Il D.M. 21.06.2021, in attuazione dell'articolo 12 D.L. 34/2019, aveva previsto un periodo transitorio nel quale potevano essere emesse fatture elettroniche o cartacee.

Fino al 30 giugno 2022, per le cessioni di beni effettuate nell'ambito dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, di cui all'articolo 71 D.P.R. 633/1972, la fattura può essere emessa e ricevuta, con le modalità dettate dal D.M. 21.06.2021, in formato elettronico o in formato cartaceo.

Cosa cambia dal 1° luglio 2022?

A decorrere dal 1° luglio 2022 per le operazioni in oggetto le fatture sono emesse e accettate in formato elettronico, fermo restando le ipotesi escluse da disposizioni di legge (articolo 2, comma 2, D.M. 21.06.2021).

L'emissione di una fattura elettronica relativa a cessioni di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino nei confronti di operatori economici che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino, riporta il numero identificativo del cessionario sammarinese ed è trasmessa dal SdI all'ufficio tributario di San Marino, il quale, una volta verificato il regolare assolvimento dell'imposta sull'importazione, convalida la regolarità della fattura e comunica l'esito del controllo al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate attraverso apposito canale telematico.

Il Codice destinatario da utilizzare nel file xml è 2R4GTO8, la Natura dell'operazione da indicare in fattura è N3.3 ed il valore dell'operazione confluirà nel rigo VE30, colonna 4, della dichiarazione annuale Iva.

L'operatore economico italiano visualizza telematicamente l'esito del controllo effettuato dall'ufficio tributario di San Marino attraverso un apposito canale telematico messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

Se entro i quattro mesi successivi all'emissione della fattura, l'ufficio tributario non ne ha convalidato la regolarità, l'operatore economico italiano, nei trenta giorni successivi emette nota di variazione, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, D.P.R. 633/1972, senza il pagamento di sanzioni e interessi.

**DOTTORI COMMERCIALISTI:***Partners:*

ANTONELLA BORTOLOMASI

CARLO FILIPPI

RICCARDO PALMIERI

DEBORAH RIGHETTI

DANIELE VENTURI

collaborano:

RICCARDO CORRADINI

VANIA INDINO

MARYNA KOZLOVA

Anche le cessioni di beni, accompagnate dal documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con D.P.R. 472/1996, sono non imponibili, ai sensi degli articoli 8 e 71 D.P.R. 633/1972, se l'ufficio tributario ha convalidato la regolarità del documento. Diversamente il cedente deve regolarizzare l'operazione.

Ricordiamo che le operazioni si considerano effettuate all'inizio del trasporto o della spedizione, al cessionario o a terzi per suo conto, dal territorio dello Stato o dal territorio della Repubblica di San Marino. Tuttavia, se gli effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo alla consegna o spedizione, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione. Parimenti, nel caso di beni trasferiti in dipendenza di contratti estimatori e simili, l'operazione si considera effettuata all'atto della loro rivendita a terzi ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente, alla scadenza del termine pattuito dalle parti e in ogni caso dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione. Tali disposizioni di sospensione operano a condizione che le operazioni siano annotate in apposito registro tenuto e conservato a norma dell'articolo 39 D.P.R. 633/1972 e che la relativa causale sia indicata nel documento di trasporto.

Se, anteriormente al verificarsi degli eventi indicati o indipendentemente da essi, sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.

In caso di acquisto da operatori sanmarinesi (muniti di numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino) di beni spediti o trasportati nel territorio italiano accompagnati dal documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione, le fatture elettroniche sono trasmesse dall'ufficio tributario di San Marino al SdI, il quale le recapita al cessionario che visualizza, attraverso un apposito canale telematico messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate, le fatture elettroniche ricevute.

L'emissione della fattura da parte del cedente di San Marino può avvenire con o senza Iva.

Se la fattura elettronica indica l'ammontare dell'Iva dovuta dal cessionario, in correlazione al tipo di beni ceduti e al corrispettivo delle operazioni poste in essere, l'imposta è versata dall'operatore sammarinese all'ufficio tributario, il quale entro quindici giorni riversa le somme ricevute al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate e trasmette al medesimo ufficio in formato elettronico gli elenchi riepilogativi delle fatture corrispondenti a tali versamenti.

L'Ufficio, entro quindici giorni, controlla la corrispondenza tra i versamenti ricevuti e i dati delle fatture riportati negli elenchi riepilogativi e ne dà comunicazione all'ufficio tributario.

In caso di mancata corrispondenza tra i dati delle fatture e i versamenti ricevuti, il competente ufficio delle Entrate chiede all'ufficio tributario di procedere ai necessari adeguamenti.



DOTTORI COMMERCIALISTI:

Partners:

ANTONELLA BORTOLOMASI
CARLO FILIPPI
RICCARDO PALMIERI
DEBORAH RIGHETTI
DANIELE VENTURI

collaborano:

RICCARDO CORRADINI
VANIA INDINO
MARYNA KOZLOVA

In caso di versamenti carenti, l'ufficio tributario provvede alla relativa integrazione; nel caso in cui l'imposta versata sia eccedente quella dovuta, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate restituisce all'ufficio tributario le somme versate non dovute.

L'esito positivo del controllo da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate è reso noto telematicamente all'ufficio tributario e al cessionario; quest'ultimo da tale momento può operare la detrazione dell'imposta, ai sensi degli articoli 19 e seguenti D.P.R. 633/1972.

Se la fattura elettronica non indica l'ammontare dell'Iva dovuta in correlazione al tipo di beni ceduti e al corrispettivo delle operazioni poste in essere, l'operatore economico italiano al quale la fattura è stata recapitata tramite SdI assolve l'imposta ai sensi dell'articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972, indicando l'ammontare dell'imposta dovuta nel file xml con Tipo documento TD19 da inviare allo SdI entro il 15 del mese successivo all'effettuazione dell'operazione.

L'operatore economico italiano annota le fatture nei registri previsti dagli articoli 23 (registrazione delle vendite) e 25 (registrazione degli acquisti) D.P.R. 633/1972, secondo le modalità ed i termini in essi stabiliti.

Il cessionario italiano, se non ha ricevuto fattura, o ha ricevuto fattura irregolare, provvede alla emissione della stessa o alla sua regolarizzazione nei termini di cui all'articolo 6, comma 9-bis, D.Lgs. 471/1997, inviando un file Tipo documento TD20 allo SdI.

Pagamenti con POS

Oltre all'estensione dell'obbligo di autofattura elettronica di cui sopra si affianca l'introduzione a partire dal 30 giugno delle [sanzioni per mancato utilizzo del POS](#).

Più che una novità si tratta di un'anticipazione. L'obbligatorietà e il sistema sanzionatorio dovevano scattare dal gennaio 2023, ma il raggiungimento degli obiettivi del PNRR ha fatto anticipare il via a **prossimo 30 giugno 2022**.

L'obbligo del POS è in vigore dal 2014 con un decreto del 2012 del Governo Monti, ma fino ad oggi mancava l'applicazione delle sanzioni più volte rimandata.

La sanzione quindi per coloro che effettuando l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi (anche professionali) non dovessero accettare anche pagamenti elettronici (le transazioni con carta e bancomat), salvo i casi di oggettiva impossibilità tecnica (articolo 15, comma 4, DL n. 179/2012), sarà pari ad un **importo fisso di 30 euro più un aumento del 4% del valore dell'operazione rifiutata**.

Ricordiamo che sono tenuti a dotarsi di un terminale di pagamento:

- commercianti
- artigiani



SALPA CONSULTING

Dottori Commercialisti - Studio Associato

CONSULENZA TRIBUTARIA SOCIETARIA AZIENDALE

DOTTORI COMMERCIALISTI:

Partners:

ANTONELLA BORTOLOMASI

CARLO FILIPPI

RICCARDO PALMIERI

DEBORAH RIGHETTI

DANIELE VENTURI

collaborano:

RICCARDO CORRADINI

VANIA INDINO

MARYNA KOZLOVA

- attività di ristorazione
- professionisti che esercitano in proprio e hanno un rapporto diretto con il cliente (ad esempio: avvocati, notai, commercialisti, medici)
- attività ricettive come hotel, B&B e agriturismi.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti